



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI, LEGALI E NEGOZIALI

Servizio attività negoziale

Via Balbi, 5 - 16126 Genova
tel. 010/209.9407 - 5794 - 9231 - fax. 010/209.51955
e-mail: negoziale@unige.it sito: www.unige.it/bandi/

Ai Presidi di Facoltà

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Presidenti dei Centri di Servizi di Ateneo

Ai Presidenti dei Centri di Servizi Bibliotecari

Ai Direttori dei Centri di ricerca

Ai Direttori dei Centri interuniversitari di ricerca e di servizio

Ai Direttori dei Centri di eccellenza

Ai Dirigenti

Ai Direttori dei Centri di Servizi di Ateneo

Ai Direttori dei Centri di Servizi Bibliotecari

E, p.c. Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti

Ai Segretari amministrativi dei Centri di Servizi di Facoltà

LORO SEDI

X/3

Prot. N°. 12074 del 22/04/2009

Risposta a nota N°.

Allegati N°.

Oggetto: Art. 16 bis D.L. n. 185/2008 recante la disposizione relativa all'acquisizione del documento unico di regolarità amministrativa (DURC) da parte delle pubbliche amministrazioni

Con riferimento a quanto evidenziato in oggetto, si rende noto che, con D.L. n. 185/2008 convertito con legge n.2/2009, all'art 16 bis comma 10 viene quanto di seguito disposto:

“In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.”

Sostanzialmente il comma 10 della sopramenzionata norma stabilisce che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio (INPS, Inail e Cassa Edile) in tutti i casi richiesti dalla legge, spostando, conseguentemente, dalle imprese alle pubbliche amministrazioni l'onere di richiedere il citato documento.

La disposizione è prevista, inoltre, in attuazione dei principi di cui all'art. 18, comma 2, della legge 241/1990 e dall'art. 43, comma 5, D.P.R. 445/2000 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

La prima norma fa riferimento al principio dell'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione procedente di documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, quando sono in possesso dell'amministrazione medesima, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni, in determinati casi, l'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

L'art. 43, comma 5, D.P.R. 445/2000 prevede che in tutti i casi in cui l'amministrazione acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Dalla lettura, dunque, di queste norme, si ritiene che **le amministrazioni appaltanti non devono chiedere più il DURC agli appaltatori ma, in tutti i casi in cui è necessario, devono acquisirlo direttamente.**

Si rileva, infine, che l'INAIL, con nota del 04/02/2009, ha precisato che **l'obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato a esclusivo carico delle stazioni appaltanti.**

Inoltre, nulla cambia sotto il profilo operativo e procedurale poiché, prosegue la nota, "l'applicativo DURC è già predisposto per ricevere le richieste da parte delle stazioni appaltanti le quali, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007, **hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente la via telematica.**"

Resta fermo il principio che ciò che rileva è che sia effettuato l'accertamento di regolarità contributiva e, quindi, deve ritenersi che possa essere, comunque, consentito alle imprese di presentare esse stesse il documento ove ne siano in possesso.

Infine in merito alla durata del D.U.R.C. si precisa che per gli appalti pubblici esso ha una **validità di 30 gg.**

Tale validità, come chiarito dalla giurisprudenza, **decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti.**

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

F.to Dott.ssa Rosa Gatti

MRG/MB/ff
Responsabile del procedimento:
dott. Fabio Fasce
Tel. 010209.5523 – fax 010209.51955 - e-mail: fabio.fasce@unige.it

Per informazioni:
dott.ssa Manuela Biagi
Tel. 010209.9401 – fax 010.51955 – e-mail manuela.biagi@unige.it
H:\Patrimo\patrimo10\2009\circolare durc\circolare.doc